



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. n° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 103 prot. 14967 del 28/03/2017 presentata dal Sig. Tricamo Giovanni n.q. di erede di La Malfa Grazia.

Deliberazione n° 126 del 07/11/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 07 del mese di novembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa

passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi degli artt.

- 1) 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2) 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 103 prot. generale n. 14967 del 28/03/2017 prot. OSL 256 del 30/03/2017, presentata dal Sig. Giovanni Tricamo n.q. di erede della Sig.ra La Malfa Grazia, diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma € 22.191,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali così come statuiti in sentenza n. 368/05 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. a definizione del giudizio R.G. 632/1996 incardinato dalla Sig.ra La Malfa Grazia per occupazione illegittima di un terreno oggetto di immissione in possesso da parte del Comune per la realizzazione dell'asse viario;

Che lo stesso richiedente afferma che il suddetto giudizio è stato gravato dal ricorso in appello proposto dall'Ente la cui sentenza 428/2013, favorevole all'Ente, è stata impugnata dal Sig. Tricamo Giovanni in Cassazione R.G. 20402/2014 all'epoca dell'istanza ancora pendente;

Che con note trasmesse al Dirigente del V Settore, tutte rimaste prive di riscontro, è stata richiesta attestazione del debito e, precisamente:

- nota prot. 2263 del 01/12/2017;
- nota prot. 208 del 20/02/2020 trasmessa a mezzo pec il 27/02/2020;
- nota prot. 40852 e 408777, prot. OSL 377 del 12/5/2021;

Vista la PEC del 19/12/2019 con la quale il legale dell'Ente ha trasmesso l'ordinanza n. 33227/19 emessa dalla Corte di Cassazione di rigetto del ricorso nel giudizio R.G. 20402/2014 proposto dal Sig. Tricamo Giovanni per la riforma della sentenza n. 428/2013 della Corte di Appello di Messina;

Che la suddetta ordinanza n. 33227/19 della Corte di Cassazione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza n. 428/2013 della Corte d'Appello di Messina confermando il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 sulla non ammissibilità del debito è stato comunicato all'istante per mezzo del suo procuratore con nota prot. 17326 del 06/02/2023;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante si è avvalso di presentare osservazioni prot. 20731 del 28/2/2023 prot. OSL 166 del 02/03/2023 nel merito delle quali, con relazione conclusiva prot. gen. 73815 del 4/10/2023 prot. OSL 719 del 05/10/2023 a firma dell'istruttore direttivo Santa Mondello è stato puntualizzato che le suddette osservazioni non meritano di essere accolte così come meglio precisato nella proposta di diniego rimessa alla commissione;

Che la ordinanza della Corte di Cassazione n. 33227/2019 ha sigillato la decisione del giudice di appello, la cui sentenza n. 428/2013 ha statuito che:

- l'occupazione del terreno, oggetto di domanda di risarcimento per occupazione illegittima, non presenta motivi di illegittimità;
- la domanda di risarcimento danni è stata convertita in quella di opposizione alla stima;
- è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Milazzo;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 103 prot. generale n. 14967 del 28/03/2017 prot. OSL 256 del 30/03/2017, presentata dal Sig. Giovanni Tricamo n.q. di erede della Sig.ra La Malfa Grazia diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma quantificata in sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. n. 368/05 a definizione del giudizio R.G. n. 632/1996, secondo le risultanze istruttorie debba essere dichiarata **non ammissibile** per intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 33227/2019 ha rigettato il ricorso proposta dal Sig. Tricamo Giovanni determinando il passaggio in giudicato della sentenza n. 428/2013 della Corte d'Appello di Messina favorevole all'Ente;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza n° 103** presentata dal Sig. Giovanni Tricamo n.q. di erede della Sig.ra La Malfa Grazia, prot. generale n. 14967 del 28/03/2017 prot. OSL 256 del 30/03/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma quantificata in sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.. n. 368/05 a definizione del giudizio R.G. n. 632/1996:

- **non ammissibile totalmente** per intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione che con sentenza n. 33227/2019 ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Tricamo Giovanni determinando il passaggio in giudicato della sentenza n. 428/2013 della Corte d'Appello di Messina favorevole all'Ente;

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
103	€ 22.191,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali così come statuiti in sentenza n. 368/05 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. a definizione del giudizio R.G. 632/1996	€ 22.191,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali così come statuiti in sentenza n. 368/05 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. a definizione del giudizio R.G. 632/1996	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
- Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:


- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Funzionario dir. amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante


Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/11/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
